



FSE
POR CAMPANIA
2014 - 2020



Istituto Comprensivo "NINO CORTESE"
Sede Centrale via B. Croce 38 - 80026 CASORIA (NA) Tel/Fax 081 7590420
C.F.: 93056830636 – Cod. Mecc.: NAIC8EN005
E-Mail: naic8en005@istruzione.it; naic8en005@pec.istruzione.it;
www.icninocortese.edu.it

Prot.1996/b10

Casoria, 24 settembre 2020

Personale Docente e A.T.A.
agli Esperti e ai Consulenti
agli Alunni
ai Detentori della responsabilità genitoriale ,
ovvero ai Tutori, ovvero agli Affidatari degli Alunni
dell'Istituto Comprensivo Statale
"Nino Cortese"
LORO SEDI

OGGETTO: regolamento per l'assolvimento agli obblighi inerenti il divieto di fumo negli ambienti scolastici.

Il Dirigente Scolastico

VISTO

- ❑ l'art. 32 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
- ❑ l'art. 25 della Legge 24 dicembre 1934, n° 2316, recante il Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico;
- ❑ la Legge 11 novembre 1975, n° 584, recante il Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- ❑ la Circolare Min. Sanità 5 ottobre 1976, n° 69;
- ❑ la Direttiva P.C.M. 14 dicembre 1995;
- ❑ la Circolare Min. Sanità 28 marzo 2001, n° 4;
- ❑ l'art. 52, punto 20 della Legge 28 dicembre 2001, n° 448;
- ❑ l'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n° 3;



FSE
POR CAMPANIA
2014 - 2020



- il D.P.C.M. 23 dicembre 2003;
- la Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- l'Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2004, prot. n° 24035/2318;
- la Circolare 14 gennaio 2005, prot. n° 2/SAN/2005;
- la Circolare 25 gennaio 2005, prot. n° 3/SAN/2005;
- la Legge finanziaria 2005;
- il D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.;
- il C.C.N.L. per il comparto scuola 2006-2009;
- il D. L. 12 settembre 2013, n° 104,

DISPONE

- il divieto di fumo in qualsiasi ora della giornata ed in tutti gli spazi scolastici: aule, uffici, laboratori, palestra, scale, corridoi, compreso i nuclei w.c. e le aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica emarginata;
- il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'istituzione scolastica. A tal proposito si precisa che la violazione del divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n° 584 e s.m.i..

Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e disciplinari previste dalla vigente normativa.

Certo di una puntuale applicazione di quanto disposto, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Storino
*Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
e norme connesse*